

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi edelle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvisoriale
ALLIANZ SPA	autoveicoli, taxi, autocarri <40q.li, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici semoventi, macchine agricole, polizza nuova 4R	10.00
ALLIANZ SPA	autobus, filobus, treni lillipuziani, autocarri >40q.li	9.00
ALLIANZ SPA	natanti	12.00
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A.	veicoli a motore settore IV (autocarri)	10.00
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A.	veicoli a motore altri settori e natanti	13.00
ITAS MUTUA	veicoli a motore settore III (autobus), settore IV (autocarri), flotte e polizze aperte	7.72
ITAS MUTUA	veicoli a motore altri settori e natanti	9.26

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.

Versione 12/07/2023